

ATTO COSTITUTIVO
di SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di marzo.
In Roma, alla Via Nazionale n. 60.

Dinanzi a me avv. Lorenzo De Menna, Notaio in Roma, con studio
in Via Costantino Morin n. 45, iscritto presso il Collegio No-
tarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

SONO PRESENTI

- GABELLINI Marino, nato a Rimini(RN) il 21 gennaio 1960, do-
miciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al
presente atto non in proprio, ma quale Amministratore Delegato
e legale rappresentante della società "**NEW SERVICE S.R.L.**",
società costituita in Italia, con sede in Roma, Via Nazionale
n. 60, capitale sociale Euro 300.000,00 (trecentomila virgola
zero zero) interamente versato, Partita IVA, Codice Fiscale e
numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di Roma n.
06091651007, iscritta al R.E.A. n. RM - 945910, autorizzato al
presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente
statuto sociale nonché dal verbale del Consiglio di Ammini-
strazione tenutosi presso la sede sociale in data 17 gennaio
2019;

- NERVEGNA Cristiano, nato a Roma il 27 novembre 1967 domici-
liato per la carica ove appresso, il quale interviene al pre-
sente atto non in proprio, ma quale Amministratore Unico e le-
gale rappresentante della società "**IDEE IMPRESA S.R.L.**", so-
cietà costituita in Italia, con sede in Roma, Via Pio Foà n.
28, capitale sociale Euro 10.500,00 (diecimilacinquecento vir-
gola zero zero) interamente versato, Partita IVA, Codice Fi-
scale e numero d'iscrizione nel registro delle Imprese di Roma
n. 10748851002 iscritta al R.E.A. n. RM - 1253913, autorizzato
al presente atto in virtù dei poteri a lui conferiti dal vi-
gente statuto sociale;

- **BUSSONI Mauro**, nato a Parma (PR) il 7 dicembre 1954, resi-
dente in Parma, Via Marzaroli n. 15, codice fiscale BSS MRA
54T07 G337B, cittadino italiano, il quale interviene al pre-
sente atto al solo fine di accettare la carica di cui infra;

- **COSENTINO Marco**, nato a Cosenza il 26 giugno 1988, residente
in Roma, Via Calpurnio Fiamma n. 54, codice fiscale CSN MRC
88H26 D086X, cittadino italiano, il quale interviene al pre-
sente atto al solo fine di accettare la carica di cui infra.

Detti comparenti, della cui identità personale io Nota-
io sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, con
il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

E' costituita dalle società "**NEW SERVICE S.R.L.**" e "**IDEE
IMPRESA S.R.L.**", come sopra rappresentate, ai sensi degli
artt. 25 e ss. del D.L. 179/2012, convertito dalla Legge
221/2012, nonché ai sensi del D.L. 3/2015, convertito dalla

Registrato

a **Roma**

il **22 marzo 2019**

n. **8284**

Serie **1T**

Legge 33/2015, la società "Start Up Innovativa" a responsabilità limitata, denominata **"DEEP LAB Società a Responsabilità Limitata"** o per brevità anche **"DEEP LAB S.R.L."**.

ARTICOLO 2

La società ha per oggetto lo studio, la sperimentazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente, di soluzioni informatiche con l'ausilio di tecnologie avanzate, ivi inclusa la tecnologia blockchain nonché la brevettazione e/o la protezione giuridica delle opere, delle attività e dei processi realizzati unitamente al loro sfruttamento economico e l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale sulle nuove tecnologie, anche finalizzati al corretto efficace utilizzo delle stesse.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà, nei limiti delle leggi ed in modo non prevalente ma funzionale al raggiungimento dello scopo sociale, costituire od assumere interessenze e partecipazioni in altre società che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri.

La società potrà compiere in forma diretta o indiretta, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie (ivi comprese le assunzioni di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche o di altre garanzie reali anche a favore di terzi) che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento.

ARTICOLO 3

La società ha sede in Roma.

Ai soli fini dell'art. 111 ter disp. att. Cod. Civ. le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è in Via Nazionale n. 60.

ARTICOLO 4

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), e viene assunto e sottoscritto dai soci costituenti nelle seguenti rispettive misure:

- dalla società **"NEW SERVICE S.R.L."**, per una quota di nominali Euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) pari al 60% (sessanta per cento) dell'intero capitale sociale;
- dalla società **"IDEE IMPRESA S.R.L."**, per una quota di nominali Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) pari al 40% (quaranta per cento) dell'intero capitale sociale.

I costituiti danno atto e dichiarano che sulle quote rispettivamente assunte, è stato versato al legale rappresentante, di seguito nominato nel presente atto costitutivo, il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale, ricevendo quest'ultimo mandato a versare dette somme sul conto corrente che verrà aperto a nome della costituenda società, il tutto con i se-

guenti mezzi di pagamento e precisamente:

- Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), mediante assegno circolare non trasferibile n. 6078202268-08, emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena versati dalla società "**NEW SERVICE S.R.L.**";
- Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), mediante assegno circolare non trasferibile n. 3700230286-12, emesso dalla Banca Nazionale del Lavoro, versati dalla società "**IDEE IMPRESA S.R.L.**".

ARTICOLO 5

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 6

La società sarà retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto di seguito riportato al successivo articolo dieci.

ARTICOLO 7

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno ed il primo si chiuderà al 31 dicembre 2019.

ARTICOLO 8

I costituiti, in esecuzione dei patti di cui al citato Statuto, stabiliscono che questa prima volta la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, fino a revoca o dimissioni, dai signori:

- **Gabellini Marino**, sopra generalizzato, quale Presidente, il quale accetta;
- **Bussoni Mauro**, sopra generalizzato, il quale accetta;
- **Capanna Giuseppe**;
- **Nervegna Cristiano**, sopra generalizzato, il quale accetta;
- **Cosentino Marco**, il quale accetta;

quali Consiglieri;

dichiarando non sussistere a loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità a membri del Consiglio di Amministrazione della società.

ARTICOLO 9

Le spese e tasse relative al presente atto, che sono stimate in Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), sono a carico della società.

ARTICOLO 10

STATUTO

1. Denominazione

1.1 E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "**DEEP LAB Società a Responsabilità Limitata**" o per brevità anche "**DEEP LAB S.R.L.**".

2. Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Roma.

2.2 E' facoltà dell'organo amministrativo istituire altre unità locali ovvero trasferire la sede sociale e/o la eventuale sede secondaria, ove istituita, nell'ambito del citato Comune.

2.3 L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale in un Comune diverso rientrano nella competenza dell'Assemblea dei soci.

3. Oggetto

3.1 La società ha per oggetto lo studio, la sperimentazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente, di soluzioni informatiche con l'ausilio di tecnologie avanzate, ivi inclusa la tecnologia blockchain nonché la brevettazione e/o la protezione giuridica delle opere, delle attività e dei processi realizzati unitamente al loro sfruttamento economico e l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale sulle nuove tecnologie, anche finalizzati al corretto efficace utilizzo delle stesse.

La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

3.2 La società potrà, nei limiti delle leggi ed in modo non prevalente ma funzionale al raggiungimento dello scopo sociale, costituire od assumere interessenze e partecipazioni in altre società che abbiano scopi analoghi o connessi ai propri.

3.3 La società potrà compiere in forma diretta o indiretta, tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie (ivi comprese le assunzioni di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche o di altre garanzie reali anche a favore di terzi) che abbiano attinenza, sia pure indirettamente, con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento.

4. Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e verrà prorogata tacitamente per un triennio e così ad ogni successiva scadenza salvo disdetta da comunicarsi all'organo amministrativo almeno sei mesi prima della scadenza da parte di ciascuno dei soci interessati alla disdetta.

4.2 E' facoltà dei soci prorogare la durata della società, anche ove sia stata comunicata la disdetta nel caso di proroga tacita della durata. Spetta ai soci dissenzienti il diritto di recesso di cui all'art.2473 del codice civile.

5. Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è pari ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

5.2 I conferimenti possono eseguirsi, oltre che in denaro, anche nelle forme indicate negli artt. 2464 e 2465 del codice civile (beni in natura, crediti, polizze di assicurazione, fidejussioni bancarie, anche in garanzia di prestazioni di servizi, prestazioni d'opera, brevetti, marchi, etc.).

5.3 La società potrà emettere quote prive del diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione detenuta o comunque con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati a specifiche condizioni.

5.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale e/o finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico. Salvo diversa determinazione i versamenti ed i finanziamenti effettuati dai soci in favore delle società devono considerarsi infruttiferi. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di cui all'art. 2483 del c.c. Il finanziamento dei soci è subordinato alle condizioni e soggetto ai limiti di cui alle vigenti norme di legge e relative disposizioni di attuazione.

6. Aumento di capitale

6.1 I soci pattuiscono espressamente il divieto di effettuare aumenti di capitale nei primi 3 anni dalla costituzione della società, se non gratuiti.

6.2 Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata, anche nel caso in cui si tratti delle particolari categorie di quote partecipazione previste dall'art. 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

6.3 Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione deve essere esercitato dai soci entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società.

6.4 Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6.5 Le quote emesse in sede di aumento del capitale possono essere destinate, in tutto o in parte, alla sottoscrizione di terzi, salvo che nell'ipotesi di ricostituzione del capitale a seguito di perdite di cui all'art. 2482-ter del codice civile; in tal caso ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso di cui all'art. 2473 del medesimo codice.

7. Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

8. Quote di partecipazione al capitale sociale

8.1 Le quote di partecipazione al capitale sociale possono consistere, oltre che nelle ordinarie categorie di quote previste dall'art. 2468, commi 1 e 2 del codice civile, anche nelle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012, emesse sulla base di apposito regolamento predisposto in ottemperanza al modello uniforme approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ove ricorra tale eventualità, tali categorie di quote possono, in deroga a quanto previsto dall'art.

2468, comma 1, del codice civile, costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del medesimo decreto-legge 179/2012.

8.2 La società non è soggetta, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto-legge 179/2012, al divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni previsto dall'art. 2474 del codice civile, purché tali operazioni siano compiute in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

8.3 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Tale statuizione può essere derogata nel caso in cui sia stata decisa l'emissione delle particolari categorie di quote previste, per le start-up innovative, dall'art. 26 del decreto-legge 179/2012. In caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

9. Trasferimento delle quote

9.1 In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, tranne nel caso in cui il trasferimento avvenga tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

9.2 Il socio che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, ai cui componenti deve comunicare la quota oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente, il termine per l'esercizio della prelazione e, dunque, il termine di stipula dell'atto traslativo.

9.3 Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 10 (dieci) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. La prelazione si intende validamente esercitata solo se relativa all'intera quota oggetto di trasferimento.

9.4 Entro il termine indicato al punto precedente i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e ai componenti dell'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, specificando se la stessa si intenda riferita anche alle eventuali quote per le quali la prelazione non sia stata esercitata dagli altri soci. Il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'ultimo dei componenti dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del diritto di prelazione.

9.5 In caso di esercizio della prelazione la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei successivi 30 (trenta) giorni.

9.6 Qualora più soci si rendano acquirenti, ciascuno potrà farlo in misura proporzionale all'ammontare della quota già posseduta.

9.7 Nel caso in cui nessuno dei soci si avvalga del diritto di prelazione, il trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale per atto tra vivi è subordinato, in ogni caso, al gradimento espresso dalla maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti dell'organo amministrativo della società, escludendo dal voto il socio proponente che sia parte dell'organo amministrativo. Non sono sottoposti al giudizio di gradimento i trasferimenti che avvengano tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa.

Il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione ai componenti dell'organo amministrativo, evidenziando gli estremi di quanto è oggetto di alienazione, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e il termine di stipula dell'atto traslativo

9.8 Entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo comunica al socio alienante e al terzo potenziale acquirente la decisione adottata in merito al gradimento evidenziando, in caso di diniego, le ragioni dello stesso. In mancanza di risposta entro il termine sopra indicato, il gradimento si intende negato.

9.9 Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo articolo 12.

9.10 il tutto in ottemperanza all'art.2469 Cod. Civ.

10. Recesso del socio

10.1 Il diritto di recesso compete al socio che non ha consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla fusione o scissione della società, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 3, del codice civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

10.2 Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione ai componenti dell'organo amministrativo mediante documento informatico sottoscritto digitalmente inoltrato via posta elettronica certificata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima oppure dalla conoscenza del fatto che legittima

il recesso stesso. A tal fine l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo per i soci stessi al diritto di recesso.

10.3 Nella sua comunicazione il socio recedente deve indicare: i) la decisione o l'evento che giustificano il recesso; ii) le sue generalità; iii) il valore nominale dell'intera quota di partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui il messaggio di posta elettronica certificata inviato dal socio recedente è ricevuto dall'indirizzo di posta elettronica certificata dei componenti dell'organo amministrativo.

10.4 Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso e determinato il valore di liquidazione della partecipazione, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine congruo, ma in ogni caso non superiore a giorni 60 (sessanta), per manifestare la propria disponibilità, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata inoltrata agli amministratori medesimi, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

11. Esclusione del socio

11.1 Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- interdizione, inabilitazione, fallimento del socio;
- impossibilità a svolgere una prestazione d'opera o di servizi cui il socio sia obbligato ai sensi dell'art. 2464 del codice civile;
- violazione dei patti parasociali;
- svolgimento di attività in concorrenza, ovvero sia di attività inerenti la ricerca, la realizzazione, la registrazione, lo sviluppo, lo sfruttamento commerciale di brevetti in concorrenza con quelli realizzati da Deep Lab.

11.2 L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

L'esclusione è comunicata al socio escluso tramite posta elettronica certificata e ha effetto decorsi 30 (trenta) giorni da quello della sua ricezione.

11.3 Il valore della partecipazione da liquidare al socio escluso sarà determinato in conformità con il successivo articolo 12.

12. - Liquidazione delle partecipazioni

12.1 Nelle ipotesi previste dagli articoli 9.9,10 e 11, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della

morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato, ovvero ancora al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione. Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

12.2 Il rimborso delle partecipazioni dovrà essere eseguito entro 6 (sei) mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione, computando altresì gli interessi legali. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

13. Organi della Società

13.1 Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio di Amministrazione
3. Organo di Controllo
4. il Comitato Scientifico.

14. Competenze e Modalità di adozione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci

14.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

L'Assemblea delibera in via esclusiva sulle seguenti materie:

- i) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- ii) la nomina dei consiglieri di amministrazione;
- iii) la nomina, ove ne ricorrano i presupposti, dell'organo di controllo o del revisore;
- iv) la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, anche con strumenti di partecipazione al capitale, quali stock option, ai Sindaci ed all'organo di controllo.

14.2 I soci deliberano, altresì, sulla responsabilità degli amministratori e dei Sindaci; approvano i Regolamenti, ivi incluso il Regolamento avente ad oggetto piani di remunerazione tramite work for equity.

14.3 Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-bis del codice civile e di quanto disposto dal presente statuto.

14.4 Ogni qualvolta si adottano il metodo della decisione mediante consultazione scritta, il socio che intende consultare gli altri e proporre loro una data decisione formula detta

proposta nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, recante l'oggetto della proposta decisione e le sue ragioni. La consultazione degli altri soci avviene mediante posta elettronica certificata. La comunicazione va inviata, altresì, ai componenti dell'organo amministrativo e, se nominati, dell'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito. I soci esprimono la propria posizione (favorevole; contrario; astenuto) mediante messaggio di posta elettronica certificata inoltrato al socio proponente e agli amministratori in forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, entro il termine indicato nella proposta stessa. La mancanza di detta comunicazione nel termine indicato nella proposta va intesa come espressione di voto contrario. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo codice. Se la proposta di decisione è approvata, la decisione così formata deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente. Detta decisione deve essere trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:

- i) la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti della consultazione;
- ii) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) il tipo di voto espresso da ciascun socio: favorevole, contrario, astenuto;
- iv) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

14.5 Il documento contenente la proposta di decisione inviata a tutti i soci e i documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

14.6 La procedura di cui al punto 14.1.3 può anche essere attivata su iniziativa dell'organo amministrativo.

14.7 Ove si adotti il metodo della decisione mediante consenso dei soci espresso per iscritto, la decisione si intende formata qualora, nel termine indicato nella proposta stessa, per-

venga presso la sede sociale, mediante posta elettronica certificata, il consenso ad una data decisione sottoposta, mediante stesso mezzo e nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente, dall'organo amministrativo. Oltre all'indicazione del termine entro cui va espressa la posizione di ciascun socio, la proposta deve contenere anche l'indicazione di un termine più breve entro cui uno o più amministratori o un numero di soci rappresentante almeno un terzo del capitale sociale, possano richiedere, ai sensi dell'art. 2479, comma 4, del codice civile, l'adozione della decisione in forma assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del medesimo codice.

Il consenso deve essere espresso nella forma del documento informatico sottoscritto digitalmente.

Per la formazione della maggioranza richiesta si tiene conto dei consensi pervenuti agli amministratori entro il termine indicato nella proposta. Non si tiene conto dei consensi pervenuti successivamente a tale data. Se i consensi espressi permettono di raggiungere la maggioranza richiesta, la decisione così formata deve essere comunicata dall'organo amministrativo mediante posta elettronica certificata, nella forma di documento informatico sottoscritto digitalmente, a tutti i soci e, se nominati, all'organo di controllo, al revisore contabile e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito, e trascritta tempestivamente a cura dell'organo amministrativo medesimo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478 del codice civile indicando:

- i) la data in cui la decisione deve intendersi formata, che coincide con la data in cui è stato predisposto, dall'organo amministrativo, il documento riassuntivo degli esiti del procedimento decisionale;
- ii) l'identità dei votanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
- iii) i soci che hanno espresso il proprio consenso nel termine indicato nella proposta;
- iv) su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti agli amministratori e recanti l'espressione della volontà dei soci vanno conservati in allegato al libro stesso.

14.8 Quando le decisioni adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto sono destinate alla pubblicazione nel registro delle imprese, il documento da presentare ai fini pubblicitari è il documento riassuntivo degli esiti del procedimento predisposto dall'organo amministrativo e sottoscritto digitalmente da almeno uno dei suoi componenti.

15. Convocazione dell'assemblea dei soci

15.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le deliberazioni di cui all'art 2478 bis del codice civile. Nei ca-

si previsti dall'articolo 2364, secondo comma, del codice civile l'Assemblea potrà essere convocata nel termine di centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche su richiesta dei soci rappresentanti per almeno un terzo del capitale sociale, mediante invio di una comunicazione ai soci con posta elettronica certificata da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente il giorno, l'ora dell'adunanza, in prima ed eventualmente in seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare.

15.3 Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'Assemblea di reputa regolarmente costituita, in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 2479 bis, quinto comma, del codice civile.

16. Presidenza dell'assemblea dei soci

16.1 La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in mancanza, alla persona designata dai soci a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

16.3 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio e/o video collegati, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale. In tali casi la riunione si intende svolta nel luogo in cui si trova il presidente.

16.4 In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

16.5 Le decisioni dei soci, tranne quelle di cui ai punti 4 e 5 dell'art. 2479, c.2, c.c. ed ogni altra per cui la legge richieda la delibera assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

17. Quorum deliberativi

17.1 Per tutte le delibere è richiesto un quorum deliberativo dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

18. Assemblea dei soci - Adunanze e verbalizzazione

18.1 Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e, se del caso, dal notaio. Il verbale deve indicare:

- i) la data dell'assemblea;
- ii) l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno, anche in allegato;
- iii) le modalità e il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei voti favorevoli, astenuti o dissenzienti;

iv) il foglio di presenza sottoscritto dai partecipanti all'assemblea.

18.2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

18.3 Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura degli amministratori nel libro delle decisioni dei soci, ai sensi dell'art. 2478 del codice civile.

18.4 Le adunanze dell'Assemblea possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale.

19. Amministrazione della società

19.1 La società è amministrata, per decisione assunta dai soci, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

19.2 In ogni caso la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del codice civile sono di competenza dell'organo amministrativo.

19.3 La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci, che decidono con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

19.4 Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina. Nel caso in cui la cessazione sia prevista ad una data determinata, l'organo amministrativo si intende tacitamente confermato di anno in anno, salva l'adozione di una decisione in senso contrario assunta, entro il mese precedente alla data di scadenza o nell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio, ove la scadenza coincida con la data di approvazione del bilancio, da parte dei soci rappresentanti almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

19.5 Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della nomina. Con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più vice - presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

19.6 Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

20. Adunanze del consiglio di amministrazione

20.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce nella sede sociale, salvo espressa, specifica e concorde decisione di tutti i consiglieri e in conformità alle previsioni che seguono.

20.2 Il consiglio è convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi, almeno otto giorni prima dell'adunanza ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., tramite posta elettronica certificata, a ciascun amministratore, nonché all'organo di controllo o al revisore, se nominati. Nei casi di urgenza il suddetto termine è abbreviato a tre giorni.

20.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché l'organo di controllo o il revisore, se nominati, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

20.4 Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi, ove lo consenta l'avviso di convocazione, anche con gli intervenuti diversi dal presidente dislocati in altri luoghi, rispetto alla sede sociale, purché collegati in modalità audio-video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il presidente.

20.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

20.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente, purché il consiglio di amministrazione sia composto, nel momento della decisione, da più di due membri.

20.7 Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente.

20.8 Il verbale deve indicare:

- i) la data dell'adunanza;
- ii) l'identità dei partecipanti;
- iii) il risultato delle votazioni, con evidenza dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari;
- iv) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

21. Trascrizione delle decisioni degli amministratori

21.1 Le decisioni adottate dall'organo amministrativo devono essere tempestivamente trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.

22. Poteri dell'organo amministrativo

22.1 L'organo amministrativo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il rag-

giungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art. 2479 del codice civile; può nominare un Direttore Generale, procuratori, e mandatari in genere; monitora altresì sulle proposte del Comitato Scientifico e valuta periodicamente l'andamento dei progetti posti in essere.

22.2 L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è comunque di competenza dell'organo amministrativo.

23. Rappresentanza sociale

23.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione; e ai procuratori nei limiti dei poteri conferiti.

24. Direttore Generale

24.1 La direzione ed amministrazione della società è affidata al Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione.

24.2 Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

25. Comitato Scientifico e di Indirizzo Strategico

25.1 Il Comitato Scientifico è un organo consultivo, composto da tre componenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

25.2 Il Presidente del Comitato può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, su espresso invito da parte del Presidente di quest'ultimo.

25.3 La funzione del Comitato Scientifico è quella di fornire pareri e suggerimenti nonché di elaborare proposte circa le attività e i progetti della Società in modo da evidenziare possibilità o opportunità di approfondimento e di business.

25.4 Il Comitato Scientifico senza obbligo, si può riunire su proposta del Presidente del comitato stesso ovvero su richiesta dell'altro componente.

25.5 Il Comitato Scientifico non assume delibere, ma formula pareri che recepiscono e sintetizzano le osservazioni pervenute dai propri componenti. Il Presidente cura la redazione, in forma di relazione scritta, che viene inviata, con cadenza semestrale, all'Assemblea e all'organo amministrativo.

25.6 Per i primi due anni di attività, i componenti del Comitato Scientifico Strategico svolgeranno il proprio incarico a titolo onorifico.

26. Nomina dell'organo di controllo o del revisore

26.1 Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 2477, comma 3, del codice civile, l'assemblea nomina un organo di controllo o un

revisore.

26.2 L'assemblea può, altresì, ai sensi dell'art. 2477, comma 1, del codice civile procedere alla nomina di un organo di controllo o di un revisore pur in assenza di un espresso obbligo di legge, ove ritenuto utile per il conseguimento degli obiettivi sociali.

27. Destinazione degli utili

27.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, una volta dedotte le quote da destinare a riserva legale, non possono essere distribuiti, fino a quando permane l'iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese relativa alle start-up innovative.

28. Scioglimento della società

La società si scioglie al ricorrere di una delle ipotesi previste dall'art. 2484, comma 1, numeri da 1 a 6, del codice civile.

29. Comunicazioni

29.1 Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata. Tali comunicazioni vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata dei destinatari, quale risultante dalla comunicazione che i soci effettueranno in sede di costituzione della società nonché, quanto ai consiglieri di amministrazione e ai sindaci, alla prima riunione utile.

30. Clausola arbitrale

30.1 Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili, che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, sindaci o revisori, dovranno essere oggetto di un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e DM 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

Il procedimento di mediazione si svolgerà presso un organismo scelto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio (ovvero dal Presidente del Tribunale o del Consiglio Notarile) territorialmente competente rispetto al luogo in cui ha sede la società.

30.2 Qualora il procedimento di mediazione non si concludesse con la conciliazione della controversia, la medesima sarà devoluta al giudizio di un collegio arbitrale (ovvero di un arbitro unico) nominato dal Presidente del Consiglio Notarile o dal Presidente della Camera di Commercio, o in difetto dal Presidente del Tribunale competente rispetto alla sede sociale, entro il termine di 30 giorni dalla domanda, proposta dalla parte più diligente.

30.3 L'unico arbitro, ovvero il collegio arbitrale, dovrà decidere in via irrituale entro 90 giorni dalla nomina.

31. Rinvio

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali.

Del che richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, da me letto ai componenti, i quali lo approvano dichiarandolo conforme alle proprie volontà.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, su quarantuno facciate occupate sin qui, di undici fogli.

Viene sottoscritto alle ore sedici e venti.

FIRMATO MARINO GABELLINI
 CRISTIANO NERVEGNA
 MAURO BUSSONI
 MARCO COSENTINO
 LORENZO DE MENNA NOTAIO (Sigillo)

Copia conforme all'originale nei miei atti. Consta di facciate.

Roma, li 9 aprile 2019